



# COMUNE DI ALLUMIERE

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

Piazza della Repubblica, 39 – C.A.P. 00051  
e-mail: protocollo@comune.allumiere.rm.it

Tel. 0766/96010 - 96200 Fax 0766/96106  
pec: comuneallumiere@pec.it

**ORDINANZA N. 55**

**Lì: 16.06.2022**

**Prot. n° 7434 del 16/06/2022**

## **IL SINDACO**

**Considerato** che il giorno 19/6/2022 presso il Comune di Allumiere si svolgerà una corsa di cavalli al fantino;

**Considerato** che la suddetta corsa avrà luogo lungo Via T. Mertel e Via M. Fontana, sulle quali vigerà divieto di transito ambo i sensi per tutto il giorno 19/06/2022 così come previsto da Ordinanza Sindacale n.46 dell' 01/06/2022;

**Ravvisata** la necessità di istituire doppio senso di marcia lungo tutta Via del Santuario e Via delle Grazie per consentire ai cittadini di rientrare nelle proprie abitazioni;

**Ravvisata** la necessità di modificare la vigente disciplina del traffico veicolare a garanzia della circolazione e della pubblica incolumità;

**Dato atto che** il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 si intende rilasciato con la sottoscrizione del presente provvedimento;

**Dato atto che** il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale per cui non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile previsto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. 30/4/1992 n° 285;

**Visto** il D.P.R. 16/12/1992 n° 495;

**Visto** il D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;

## **ORDINA**

Per le motivazioni di cui sopra che qui si intendono integralmente trascritte:

**L'ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA** lungo tutta Via del Santuario e Via delle Grazie **dalle ore 05,00 del giorno 19/6/2022 fino a cessate esigenze.**

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di apporre idonea segnaletica.

Al termine della manifestazione di cui in premessa la presente Ordinanza deve intendersi revocata.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Allumiere, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.

Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

## **AVVISA**

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

## **IL SINDACO**

(Landi Luigi)